

Sentenza n. 187/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32687** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94037 dell'agente contabile Pierfrancesco Munari, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cavarzere (VE) per il periodo 1.1.2024/31.12.2024, depositato il giorno 8 luglio 2025;

Vista la relazione n. 574/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 5 novembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all'udienza del 11 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presente, su delega scritta dell'agente, il dr. Luigi Maria Girotto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cavarzere, il quale dichiara che dal prossimo rendiconto l'ente si adeguerà all'indirizzo espresso dalla Corte.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 574 in data 5 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 94037 reso da Pierfrancesco Munari, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cavarzere (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2024.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Sotto il profilo sostanziale, il valore complessivo dei titoli al 01.01.2024 e al 31.12.2024, pari a € 742.930,00, non concordava con il corrispondente valore dello stato patrimoniale pari a € 751.617,90.

Il disallineamento rispetto alle scritture generali dell'Ente era dovuto alla mancata inclusione nel conto di due partecipazioni, in ATO Polesine (*rectius*, Consorzio di bacino "Polesine") e nel "Consorzio Energia" (*rectius* Consorzio C.E.V., un Consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica, finalizzato a fornire soluzioni innovative per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione improntati all'efficienza e al risparmio).

Ritenendo che le riscontrate irregolarità fossero ostative all'approvazione del conto il Magistrato ne deferiva l'esame al Collegio.

Con decreto presidenziale in data 16 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 11 marzo 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 21 gennaio 2026.

All’odierna udienza, presente l’agente, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale.

All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2024, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cavarzere.

Il Collegio osserva che il conto presenta un profilo di irregolarità, non superabile ed assorbente, che ne impedisce l’approvazione ed il conseguente discarico dell’agente.

In ordine al criterio di valorizzazione delle partecipazioni iscritte (fermo restando il profilo di irregolarità relativo all’incompletezza del conto), infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune in istruttoria, ed in particolare dallo stralcio della “relazione sulla gestione” allegato al rendiconto 2024, emerge che “*le partecipazioni sono state valutate sul netto patrimoniale come previsto dal principio contabile 4/3 ai punti 6.1.3 e 9.3 utilizzando come valore dello stesso quello relativo all’ultimo bilancio pubblicato dalla società controllata/partecipata dall’Ente. Relativamente invece a quegli organismi per i quali non sono stati reperiti né gli elementi per procedere alla valutazione in base alla quota di netto patrimoniale né la documentazione afferente il costo storico sostenuto al momento dell'acquisizione si è ritenuto opportuno assumere quale valore di costo l'ammontare complessivo del valore nominale delle azioni o quote ricevute dall'ente a fronte degli elementi conferiti nella partecipata*”.

La relazione, peraltro, non fornisce alcun elemento che consenta di

individuare per quali partecipazioni è stato utilizzato il criterio della quota di patrimonio netto e per quali, invece, quello del valore nominale, né è riportato un elenco analitico delle partecipazioni incluse nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni, di talché non è possibile verificare la quadratura delle scritture del conto con quelle dello stato patrimoniale, se non ricorrendo agli atti assunti dall'Ente in relazione alla revisione periodica delle partecipazioni che, tuttavia, ha un perimetro non necessariamente coincidente con quello afferente alla gestione oggetto di rendicontazione giudiziale.

In ogni caso, il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011) ha previsto, quale criterio di valutazione per la rilevazione contabile nella Stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli, azionari e non, il ricorso a quello della frazione di patrimonio netto: "*Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto"*; "*anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione"*.

Il principio contabile precisa, tuttavia, che "*Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini*

dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti di società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. "

Il ricorso all'iscrizione al valore di costo storico (e comunque non necessariamente quello del valore nominale) è, quindi, del tutto ed assolutamente residuale per ipotesi che, in concreto e con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Cavarzere, non potrebbero mai ricorrere.

Le società incluse nel conto, infatti, non solo sono tutte società a totale partecipazione pubblica (i cui bilanci sono oggetto di pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale), ma, essendo società di capitali, hanno comunque l'obbligo di depositare i bilanci presso il Registro imprese della Camera di Commercio (ne deriva che non appare corretto).

Anche per le partecipazioni la cui mancata inclusione nel conto è stata oggetto di rilievo da parte del Magistrato istruttore i bilanci sono liberamente accessibili (il Consiglio di bacino, in quanto ente pubblico strumentale, ha l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale, mentre il Consorzio CEV, non solo pubblica i bilanci nel proprio sito istituzionale, ma deve depositarli anche a Registro Imprese).

Il medesimo criterio, quindi, deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli.

L'avvenuta iscrizione di talune partecipazioni nel conto in esame al valore nominale (Veritas s.p.a.), anziché con il criterio del patrimonio netto, costituisce, quindi, non solo una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di adeguatamente rappresentare la gestione dei beni in custodia, peraltro già pregiudicata dall'utilizzo, in riferimento allo stesso periodo di gestione, di differenti criteri di contabilizzazione.

Come, peraltro da tempo, sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), infatti, il giudizio sul conto "*non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il regolamento di contabilità, R.D. n. 827 del 1924, art. 29, u.c., stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 "rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati"*" (quest'ultima disposizione applicabile anche agli enti locali in virtù dell'art. 93 TUEL), pur precisandosi che l'esercizio delle funzioni di maneggio/custodia "*non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico*".

In relazione alla necessaria rappresentazione delle variazioni del valore dei titoli nel conto del consegnatario, dunque, il patrimonio netto si presenta come una grandezza contabile che, in quanto determinata dal differenziale

tra attività e passività -e quindi variabile in ragione del risultato di esercizio- ha un elevato valore informativo, in quanto fornisce una espressione, anche sul piano finanziario e patrimoniale, dell'autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società; inoltre, rispecchiando non solo le scelte di politica finanziaria dei soci, ma anche l'effettiva *performance* gestionale conseguita nell'arco dell'esercizio, le sue variazioni offrono una prospettica visione dell'evoluzione dell'equilibrio patrimoniale aziendale.

2. Quanto, infine, alla rilevata incompletezza del conto per la mancata inclusione delle partecipazioni nel Consiglio di Bacino e nel Consorzio CEV, la Sezione non ritiene superata l'irregolarità, intendendo dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025 di questa Sezione, alle cui ragioni di diritto esposte, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., si rinvia *per relationem*.

3.Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32687** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Pierfrancesco Munari in relazione al conto giudiziale n. 94037 depositato il giorno 8 luglio 2025, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito delle camere di consiglio dei giorni 11 marzo e 19 maggio 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 02/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo